



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI "Registro imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali"

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante "Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza



dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l'Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

IN ATTESA dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda del Sig. SHEHADA Mohamed Hani, cittadino italiano, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale estero per l'esercizio in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, **lett. a)** impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; **lett. b)** impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; **lett. f)** impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; **lett. g)** impianti di protezione anticendio;

VISTO il titolo denominato “Certificato di Graduazione” - assistente di graduato in Ingegneria elettrica, specialità di elettricità - dell'Istituto Tecnico Industriale di Edleb, rilasciato nel 2001 dal Ministero dell'Educazione della Repubblica araba siriana e documentato dall'interessato;

VISTA la Dichiarazione di valore in loco rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Damasco che certifica che il “Certificato di Graduazione” è stato rilasciato all'interessato in data 26.09.2001 dall'Istituto Tecnico Industriale dal Ministero siriano dell'Educazione (Provveditorato agli Studi del Governatorato di Edleb); che è stato conseguito dopo un completo e regolare “curriculum studiorum”; che è considerato, secondo il valore in loco, titolo finale dell'Istituto Professionale Tecnico



indirizzo Elettricità di una durata di due anni; che si consegue dopo 12 anni di scolarità a partire dalla prima classe della scuola primaria, e che il diploma consente in loco di esercitare la professione di perito elettrico;

VERIFICATO il piano della formazione documentato dall'interessato;

CONSIDERATO che la Conferenza di servizi del 13 ottobre 2017, al fine di agevolare la mobilità professionale dei cittadini comunitari, nel pieno spirito della Direttiva 2005/36/CE, ha ribadito “la diretta competenza del MISE al riconoscimento di quei titoli di studio che abbiano attinenza con l'attività regolamentata italiana, o comunque ne vengano dichiarate dall'Autorità estera le competenze attinenti, valutando l'eventuale necessità di compensazione”;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 27 giugno 2018, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, ai sensi degli artt. 18-21 del medesimo d.lgs ha ritenuto il titolo presentato dal Sig. SHEHADA idoneo ed attinente per l'esercizio in Italia della qualifica di “Responsabile tecnico” in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, **lett. a) e b)** del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37 ed ha determinato di accogliere la domanda dell'interessato subordinatamente al superamento di una misura compensativa così come disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre n. 206, necessaria in quanto la formazione professionale è sostanzialmente diversa in termini di durata e contenuto rispetto a quella richiesta in Italia per l'esercizio della medesima attività, tenuto conto che il percorso formativo italiano per l'abilitazione professionale prevede, oltre il possesso del diploma, anche l'esercizio dell'attività per almeno due anni;

CONSIDERATO che la predetta misura compensativa, diretta a colmare la differenza della formazione e ad accertare la conoscenza delle predette attività di cui alle lett. a) e b), è stata individuata nella relativa prova attitudinale di cui al DM 1 settembre 2017 recante “*Integrazione al DM 22 aprile 2016, recante “Disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica”*”;

VISTO che la medesima Conferenza di servizi ha, invece, ritenuto il predetto titolo NON idoneo a consentire in Italia l'esercizio dell'attività di “Responsabile tecnico” in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di cui all'art. 1, comma 2, **lett. f) e lett. g)** del D.M. 22 gennaio 2008, per carenza di formazione;



CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 273196 del 06 luglio 2018 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata parzialmente respinta;

VERIFICATO che il richiedente si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 24 ed ha documentato di essere titolare, in Italia, di impresa di installazione impianti di cui alla lett. A (elettrici) e di esserne responsabile tecnico sin dal 16.06.2009;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 17 ottobre 2018, ha valutato che cessa di esistere il presupposto del riconoscimento delle attività riferite alla lett. A) ed ha confermato la restante parte della determinazione assunta in data 27 giugno 2018, ritenendo, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, ai sensi degli artt. 18-21 del d.lgs n. 206/2007, il titolo presentato dal Sig. SHEHADA idoneo ed attinente per l'esercizio in Italia della qualifica di "Responsabile tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, per le attività riferite alla sola lett. **b)** del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 determinando di accogliere la domanda dell'interessato subordinatamente al superamento di una misura compensativa così come disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre n. 206, per le motivazioni precedentemente espresse;

VISTO che la medesima Conferenza di servizi ha confermato di ritenere il predetto titolo NON idoneo a consentire in Italia l'esercizio dell'attività di "Responsabile tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di cui all'art. 1, comma 2, **lett. f) e lett. g)** del D.M. 22 gennaio 2008, per carenza di formazione;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 372616 del 24 ottobre 2018 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esito del riesame;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 24;



DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. SHEHADA Mohamed Hani, cittadino italiano, nato a Jeser (Siria) il 01 aprile 1979, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i. è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia della qualifica di "Responsabile tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di cui all'art 1, comma 2 **lett. b)** impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, del D.M. 22 gennaio 2008, **subordinatamente al superamento di una misura compensativa** così come disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre n. 206.

2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Per le motivazioni esposte in premessa, al Sig. SHEHADA Mohamed Hani è invece respinta la domanda di riconoscimento dei titoli per lo svolgimento in Italia della qualifica di "Responsabile tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di cui all'art 1, comma 2, **lett. f)** impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili e **lett. g)** impianti di protezione antincendio, del D.M. 22 gennaio 2008;

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

5. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 04 dicembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino



ALLEGATO A

La prova attitudinale di cui al DM 1 settembre 2017 recante “Integrazione al DM 22 aprile 2016, recante “Disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica” è organizzata dalla regione territorialmente competente, si svolgerà in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di *installazione di impianti* ai sensi del *D.M. 22 gennaio 2008 art 1, comma 2, lettera B)* e si articola in una **prova pratica e teorica, e in una prova orale** che verterà sulle seguenti materie.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

LETTERA B) ELETTRONICA

Parte pratica

1. Montaggio e smontaggio di antenna tradizionale
2. Montaggio smontaggio di antenna per ricezione satellitare
3. Montaggio smontaggio di antenne speciali
4. Montaggio smontaggio di impianti di ripresa a circuito chiuso
5. Montaggio smontaggio di impianti antiintrusione di tipo a fotocellula, a masse d'aria, a vibrazione
6. Elementi di domotica
 - a. Impianti bus KNX
 - i. Sensori, attuatori , BUS
 - b. Building automation

Parte teorica

7. Norma CEI 64-8
8. DM 22-01-2013 Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi nel sistema del servizio di radiodiffusione
9. Guida CEI 100-7 “Guida per l'applicazione delle norme riguardanti gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi”
10. Guida CEI 100-140 “Guida per la scelta e l'installazione dei sostegni d'antenna per la ricezione televisiva”
11. Guida CEI 306-2 “Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche”
12. Guida 306-10 “Sistemi di cablaggio strutturato”

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Lombardia**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla **Regione Lombardia – Accreditamento, Controlli e Comunicazione - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro - Piazza Città di Lombardia, 1 - Nucleo 4 – settore Arancione - 20124 – MILANO - Pec: lavoro@pec.regione.lombardia.it**



La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.